AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®

Ill.mi

Dott. Prof. Orlando Formica

Garante del contribuente della Valle d'Aosta - Responsabile per la comunicazione e le pubbliche relazioni dell'Associazione Nazionale Garanti del Contribuente

On. Avv. Prof. Giuseppe Conte

Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Dott. Prof. Giovanni Tria

Ministro dell'Economia e delle Finanze

e p.c. **Dott. Massimo Miani**

Presidente del CNDCEC

Oggetto: formale segnalazione di irregolarità ai sensi dell'art.13, comma 6, della Legge n.212/2000.

Con la presente, formalmente, l'AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con sede a Milano (CAP 20122) alla Via Fontana n.1, quivi rappresentata dal proprio Presidente, Dott. Andrea Ferrari, e l'UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con sede in Roma (CAP 00195) in Circonvallazione Clodia n.86, quivi rappresentata dal proprio Presidente, Dott. Daniele Virgillito,

ai sensi e per gli effetti della Legge n.212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), la quale prevede:

- ex art.13, comma 6, che "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadino e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente (…)"; - ex art.13, comma 7, che "Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi"; - ex art.13, comma 11, che "Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine

di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9";

premesso che

- l'art.9-bis del DL n.50 del 24 aprile 2017 (convertito con modificazioni dalla L. n.96 del 21 giugno 2017) ha introdotto l'applicazione all'annualità d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione tanto degli studi di settore quanto dei parametri;

- con i decreti ministeriali del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 sono stati approvati complessivamente 175 ISA per l'anno d'imposta 2018;

- con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23721/2019, è stata approvata la relativa modulistica ISA e sono stati già individuati, al contempo, gli ISA da evolvere per il periodo d'imposta 2019;

- con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019, sono stati individuati: ▪ i diversi livelli di affidabilità e di anomalia, nonché i correlati benefici premiali in relazione ai diversi punteggi conseguiti dai contribuenti, atteso che i contribuenti più "affidabili", così come risultanti dal software di elaborazione ISA (integrabile con gli applicativi gestionali di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi), potranno accedere ai ridetti benefici elencati dalla normativa di riferimento; ▪ i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l'AdE terrà conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale; ▪ le modalità di acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA direttamente dal contribuente, tramite accesso al proprio cassetto fiscale, o da parte degli intermediari incaricati dell'invio telematico, tanto per coloro già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente quanto per quelli non delegati alla consultazione in parola e che, pertanto, dovranno preliminarmente acquisire una specifica delega dai propri clienti;

- i contribuenti, quanto ai periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli ISA, possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché accedere al regime premiale, secondo modalità di adeguamento, dunque, non dissimili da quelle attuabili con riferimento agli studi di settore. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l'altro, un corrispondente maggiore volume di affari ai fini IVA, il cui correlato versamento integrativo della maggiore imposta dovuta (codice tributo "6494", già esistente e ridenominato da apposita risoluzione) è effettuabile contestualmente al pagamento delle imposte dirette a saldo;

considerato che

1. il provvedimento disciplinante le regole di applicazione degli ISA è datato 10 maggio 2019;

2. a tutt'oggi, non è stato ancora rilasciato il software di elaborazione degli ISA, integrabile con gli applicativi gestionali di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi (Modelli Unico PF, SP e SC 2019 per l'anno d'imposta 2018);

3. i contribuenti titolari di partita IVA (tanto imprese quanto lavoratori autonomi), che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, pagano le imposte a saldo, per il 2018, ed in acconto, quanto al 2019,

entro il termine del 01 luglio 2019, posto che il 30 giugno, ovvero il termine normativamente individuato, cade di domenica;

tutto ciò visto, premesso e considerato

l'intero impianto regolamentare, funzionale all'adempimento in oggetto, risulta:

● in evidente contrasto con l'art. 3, comma 2, dello Statuto, norma statuente che "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti";

● in palese contrasto, altresì, con il dettato dell'art. 6, comma 3, dello Statuto, il quale prevede che "l'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli";

pertanto, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) e l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) ritengono indispensabile, in forza di quanto sopra espresso con la presente segnalazione e doglianza, l'intervento dell'Associazione Nazionale Garanti del Contribuente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al fine di prendere gli opportuni e rispettivi provvedimenti a tutela ed in difesa dei contribuenti, e dei professionisti che li assistono, nonché del legittimo affidamento e della buona fede che essi dovrebbero poter riporre nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e che, invece, una volta di più, il rappresentato ingiustificabile ritardo irrimediabilmente calpesta, compromette, lesiona e sfregia.

Tali provvedimenti si ritiene e si suggerisce, sommessamente, possano consistere, da un lato, nella disapplicazione degli ISA quanto all'annualità d'imposta 2018 e, dall'altro, in una pesante censura del ritardo attribuibile all'Agenzia delle Entrate, aspetti evidentemente rimessi alle valutazioni dell'Autorità Garante, del Presidente del Consiglio dei Ministri ed del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ciascuno secondo le rispettive competenze ed autorità.

Fortiter in re, suaviter in modo.

Milano/Roma, 24 maggio 2019